

IL
CANALE INDUSTRIALE

Osservazioni ed Opposizioni

FATTE

DA ALCUNI INTERESSATI

nell'adunanza

Presieduta dall' Ufficio del Genio Civile Governativo

NEL GIORNO 2 AGOSTO 1875

NELLA SALA DELL'UFFICIO COMUNALE DI PARONA

in seguito

alla Notificazione Prefettizia 23 Giugno dello stesso anno N. 10125

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Department of Chemistry

1911

RESEARCH REPORT

NO. 1

BY

W. H. RAY

IL
CANALE INDUSTRIALE

Osservazioni ed Opposizioni

FATTE

DA ALCUNI INTERESSATI

nell'adunanza


PRESIEDUTA DALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE GOVERNATIVO

nel giorno 2 Agosto 1875

NELLA SALA DELL'UFFICIO COMUNALE DI PARONA


in seguito

alla Notificazione Prefettizia 23 Giugno dello stesso anno N. 10125



Reputano opportuno i sottoscritti di pubblicare le osservazioni ed opposizioni fatte nell'adunanza presieduta dall'Ufficio del Genio Civile Governativo nel giorno 2 Agosto 1875 nella Sala dell'Ufficio Comunale di Parona in seguito alla Notificazione Prefettizia 28 Giugno dello stesso anno N. 10125, onde rendere palesi i rapporti fra il progetto dell'Egregio Ingegnere Carli pubblicato dietro l'altra Notificazione Prefettizia 5 Marzo 1875 N. 3497, le osservazioni ed opposizioni suddette, e le opinioni del sullodato Ingegnere stampate coi tipi Appolonio — e così porgere basi e criterj ai giudizi relativi.

Verona, Settembre 1875.



Dietro la Notificazione Prefettizia 5 Marzo p. d. N. 3497 i sottoscritti hanno oppugnata la domanda di concessione del Municipio di Verona per una derivazione dall' Adige a Parona di metri cubi 25 al secondo, onde utilizzarla quale forza motrice in iscopi industriali secondo il progetto particolareggiato dell' Ingegnere Sig. Carli, e per la contemporanea dichiarazione di pubblica utilità delle opere inerenti dimostrando.

I. Non esistere gli estremi per dichiarare l'opera di pubblica utilità.

II. Non esser precisa, e determinata la domanda di concessione, perchè

a) quando a seconda della detta Notificazione il Canale industriale con *una portata minima di met. cubi 25 al secondo sviluppa una forza disponibile di cavalli vapore dinamici 2800*, è sott' intesa una latitudine di competenza di erogazione che non viene indicata nel suo massimo.

b) Le industrie per le quali si vorrebbe costruito il Canale non hanno motivo di esistere per fondate e garantite domande di Industrialanti, ma solo per generoso desiderio di chi ha fatto la domanda di concessione.

c) Non viene indicato il modo di sopperire alla spesa maggiore di L. 365,429 oltre la accordata dal patrio Consiglio di L. 50 mille, ritenuto, che la cifra apparente dal progetto Carli per la integrale esecuzione dell'opera, comprese le relative indennità, possa fermarsi al limite di L. 865,429.

III. Non essere il progetto dell'Ing. Carli completo quale sarebbe necessario, perchè

a) Non vengono considerate le opere relative per impedire, quanto è possibile, i danni derivabili dallo scolo dei fondi nel canale industriale: la valutazione dei danni cui devono andar soggetti i fondi dall'alterazione dell'attuale loro sistema di scolo, ed in ogni caso la irresponsabilità dei deterioramenti avvenibili nello stesso canale industriale tanto per lo scoscendimento delle altissime sponde del medesimo, quanto per interrimenti nell'alveo a senso del § 608 del Codice Civile.

b) Non viene considerata la costruzione e manutenzione dei ponti e dei loro accessi in numero sufficiente per un comodo e sicuro transito giusta il prescritto dal suindicato § 608 del Codice Civile.

c) Non viene dimostrata, ma solamente asserita, la cifra di concorrenza del Comune di Verona per la erezione della linea fortificatoria a carico dell'Erario militare per l'affrancazione di una vasta zona di terra dalla servitù militare, cifra la quale, indicata pure della tenuissima somma dalle 30 alle 40 mille Lire, doveva essere aggregata al complessivo dispendio preavvisato delle L. 865,429, se non fosse altro, perchè esso Comune potesse essere al fatto dell'onere cui va incontro, e meglio determinato il prezzo del cavallo-vapore. Quella linea fortificatoria della estesa niente meno che di un kilometro e mezzo circa, che ascenderebbe, rispetto alla spesa a più milioni, si vorrebbe che fosse fatta dal detto Erario ai soli riguardi del Canale industriale, e per la tenuissima concorrenza sopraccennata!!!

d) Non sono valutati i danni cui soggiacerebbero tutte le antiche industrie agricole e meccaniche da poco sotto Parona fino al Ponte Garibaldi, tanto lungo Adige, che lungo Adigetto prodotte dall'abbassamento di pelo di questi di circa

met. 0,25 in causa della erogazione di met. cubi 25 al secondo. L'Ingegnere Carli, vorrebbe che fossero limitatissimi. Lo fossero anche (il che si nega) dovevano essere presi di mira per le ragioni sopra indicate, ed essere aggregata la relativa cifra alla tante volte ricordata delle L. 865, 429.

Ad ogni modo considerato il gran numero dei molini terragni, delle ruote idrofore, degli opifici natanti e degli stabilimenti industriali, e fatto riflesso che reputavasi già un abbassamento di pelo di circa met. 0,25 delle acque d'Adige, l'Autor del Progetto non poteva cader nella gratuita asserzione che i danni riuscissero tanto limitati da non doverli neppure assoggettare a calcolo.

IV. Non essersi stimati i danni di espropriazione dei fondi giusta i due paragrafi 602 - 603 del Codice Civile, osservandosi dapprima non essersi detto se il passaggio richiesto per essi sia *il più conveniente ed il meno pregiudicevole* dipoi non essersi stimato il loro valore senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti, e col soprapiù del quinto, oltre al risarcimento dei danni immediati, compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti, o da altro deterioramento del fondo da intersecarsi.

Oltrecciò non essersi nel progetto giustificate le dimensioni di tutti gli ideati manufatti, cioè, edificio di presa, edificio di scarico, tombe sottopassanti il canale pel passaggio dei torrenti di Quinzano ed Avesa, opere di protezione alle altissime sponde del detto Canale etc.

V. Non raggiungersi la navigazione fra Adige all'incile del detto Canale industriale ed il Canale medesimo senza il soccorso di un sostegno a conca.

VI. Non essere bastevole all'edificio di presa gli ideati panconi, e la manovra di questi, per garantire in ogni tempo e stadio delle acque d'Adige la sussistenza dello stesso edificio, ed il niun pericolo di invasione di una ingente quantità d'acqua nel Canale industriale, e per esso in Campagnola, senza un doppio edificio di sicurezza, ed un varco di scarico delle acque nel mandracchio per diminuire in esso le deposizioni delle materie.

VII. Non essere intelligibile il modo col quale si possa

ottenere colle acque introdotte nel Canale industriale in Campagnola una forza costante di cavalli-vapore 2800, dopochè, fissata la erogazione costante di met. cubi 25, il pelo d'Adige al punto di scarico è sempre variabile: dopochè il pelo del detto Canale si dice normale lorchè è parallelo al fondo e più elevato del medesimo di met. 2,50; e dopochè si mirano nei Tipi di livellazione, oltre il detto pelo normale, anche un pelo minimo colla pendenza del 0,30 per kilometro più depresso del normale di met. 0,28, un pelo massimo colla pendenza di 0,60 per kilometro più elevato del fondo presso l'incile met. 7. — ed al suo termine met. 5,65: e dopochè nelle sezioni viene segnato altro pelo costantemente più elevato del fondo del surripetuto Canale di met. 4,50, e quindi colla pendenza di met. 0,30 per kilometro.

Potersi invece dedurre, che all'alzarsi delle acque d'Adige al punto di scarico, si possono alzare in Campagnola d'altrettanto le acque del Canale per ottenere la caduta costante di met. 8,40, nel qual caso, essendo inevitabile una disposizione di pelo a rigurgito ed in relazione una corrispondente ampliazione delle sezioni bagnate, nello stesso canale la conseguenza sarebbe la proporzionata diminuzione della velocità delle acque, e quindi in tempo delle piene d'Adige, per la grande differenza delle velocità di questo in confronto di quelle del Canale, una enorme deposizione in quest'ultimo, senza che coi successivi richiami o chiamate di sbocco si possa far tornare la materia deposta tutta in Adige al punto di scarico.

VIII. Essere la domanda di concessione neppure allo stadio del § 3 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 Giugno 1865, perchè nella domanda di concessione non apparisce che lo scopo ideale, e non il positivo e determinato delle opere da eseguirsi: la spesa presunta pel detto antecedentemente, ben inferiore alla effettiva: i mezzi di esecuzione non indicati, e non indicato il termine entro il quale saranno finite le dette opere.

Oltrecciò il piano quantunque, anzichè di massima, si dica particolareggiato, non è tale perchè manca dei requisiti voluti dall'art. 16 della legge suaccennata, e quasi del tutto rispetto ai danneggiandi per espropriazione, e per pregiudizî

cui andrebbero incontro tutte le industrie meccaniche ed agricole lungo Adige ed Adigetto.

IX. Essersi dichiarato che rispetto al regime d'Adige, ed alla sua navigabilità si lasciava il giudizio all'Ufficio del Genio Civile Governativo sugli effetti dannosi derivabili da una costante erogazione in ogni tempo e stadio di acque di met. cubi 25 al secondo, soggiungendo che il Decreto Reale 2 febbrajo 1873 N. 1288 se concedeva una derivazione dal fiume Tagliamento nel Ledra, voleva che » l'attuazione dell'opera non recasse alcun pregiudizio al buon governo delle » acque pubbliche, nè allo interesse dei terzi quando si os- » servano le opportune cautele».

X. Finalmente ripetersi non corrispondere la domanda di concessione a' requisiti e condizioni tassativamente indicate al sopraricordato articolo 3 della legge 25 Giugno 1865, non potendo avere il Comune di Verona privilegio alcuno per la esenzione delle necessarie dichiarazioni, essendochè in quello stesso art. 3 sono pareggiate nelle domande di concessione d'acqua le Provincie, i Comuni, i corpi morali, ed i privati.

Dopo tutto ciò, ed in base alle fatte parziali osservazioni nei Ricorsi concludevasi, essere inutile la visita di sopraluogo stabilita dal capoverso 5 della nominata Notificazione 5 Marzo p. d. N. 3497 fino a che, in primo luogo, la domanda di concessione non corrisponda alle condizioni imposte dal § 3 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e conseguentemente completato il progetto Carli a seconda delle fatte osservazioni: in secondo luogo non si ottenga dalla Superiorità il Decreto di pubblica utilità, essendovi elementi sufficienti per determinarla, o meno: in terzo luogo finalmente, allora soltanto scaturire le condizioni per la effettuazione o meno dell'indicata visita di sopraluogo.

Fondatamente perciò reputavasi che il cumulo delle adotte ragioni valesse a far desistere dall'indicata visita di sopraluogo, ma errarono i sottoscritti nelle loro induzioni, perciocchè coll'altro avviso 28 Giugno p. d. N. 10125, questa R. Prefettura chiamava alle visite nei giorni 2, 5, 7 del p. v. Agosto gli interessati *per la trattazione dei reclami stati prodotti* in argomento dopo l'altra prefettizia Notificazione 5 Marzo p. d. N. 3497.

Per far vedere che tale determinazione della R. Prefettura non dovea succedere, oltre le ragioni suindicate che non possono ammettere per loro natura eccezione alcuna, si osservi, che i prodotti reclami si aggirano su due punti riferibili, il primo alla pubblica utilità, la quale non può derivare dalla natura dell'opera progettata: il secondo ai danni dei terzi, ed alla natura ed entità dei proposti lavori.

Il secondo come già si disse è subordinato al primo, e conseguentemente torna inutile ed estemporanea qualunque trattazione di esso, se prima non viene completata la domanda e giudicata la pubblica utilità, e quindi la espropriazione forzata. Infatti il § 602 del Codice Civile, disponendo che *chi vuol passare le acque sul fondo altrui, deve giustificare di poter disporre dell'acqua durante quel tempo per cui chiede il passaggio*, impone che prima di trattare sull'interesse dei terzi il petente Comune debba provare di aver ottenuta la relativa concessione.

Ora non può versarsi che su questa, essendo ciò, oltrechè figlio della legge, come si disse anche razionale e di giustizia, inquantochè, a che potranno servire i risultamenti dei sopraluoghi, ed i reclami contro la troppo tenue stima dei danni, e contro la natura ed entità dei lavori se l'Autorità superiore non trova di accordare la concessione? — Non ad altro che a recar disturbi, danni e spese indebite ai Reclamanti anche coll'allontanamento dalle proprie facende famigliari.

Oltre le suaccenate disposizioni del Codice Civile, e della ragione, viene a confermare la fatta illazione anche l'art. 2 del Regolamento 8 Settembre 1867 nel quale è detto, che quando le domande sono per grandi derivazioni d'acqua devono essere giustificate da regolari progetti di massima, salvo a presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici i necessari progetti particolareggiati, *dopo di aver ottenuta la concessione*. E dove, nel nostro caso, è questa concessione?

È vero che il progetto si dice particolareggiato e non di massima, ma effettivamente è egli tale, se si fa calcolo delle antescritte osservazioni?

Lo fosse pure; ma sarà sempre necessario prima di trat-

tare sui reclami di ottenere la concessione della erogazione di metri Cubi 25 di acqua dall' Adige.

Ed è per questa ragione che all' art. 7 del detto Regolamento si dice che, *trasmessa dalla R. prefettura la domanda al Genio Civile Governativo*, questo deve primamente dichiarare, *se per gravi motivi di interesse pubblico la derivazione possa concedersi*, perciocchè in caso contrario, se i Ministeri dei lavori pubblici e delle Finanze approvano il voto del detto Ufficio, la domanda viene respinta, e così risparmiata tutte le pratiche ulteriori, a cui altrimenti dovrebbero sottostare gli interessati.

I sottoscritti non possono essere al fatto se siasi emessa una dichiarazione in proposito. — Riflettono solamente, che dall' Ingegnere Sig. Carli essendo stato dichiarato *che colla derivazione di metri Cubi 25 al secondo l'abbassamento delle acque d' Adige sarebbe minore di met. 0,25, e conseguentemente che i danni riuscirebbero limitatissimi agli utenti fra l'incile e lo scarico del Canale industriale*, anzi, dicono i medesimi sottoscritti, evanescenti, perchè trovato giusto ed opportuno di non calcolarli nel progetto in addizione alla presunta somma di L. 865,429; e di tale sentenza non essendo in verun modo gli oppositori persuasi nè rispetto all'abbassamento delle acque d'Adige, perchè deve essere variabile a tenore dell'altezza delle sue acque, nè rispetto alla entità dei danni, perchè questi devono seguire la entità del detto abbassamento, hanno creduto opportuno di sentire in proposito l' Ing. ZANELLA proponendogli la risposta alla seguente domanda:

Quale sarebbe l'abbassamento cui soggiacerebbero le acque d' Adige da poco inferiormente a Parona fino al Ponte Garibaldi sottraendosi da esso in ogni tempo la costante quantità di metri Cubi 25 al secondo coll' eseguimento del Canale industriale secondo il progetto dell' Ingegnere Carli?

La risposta relativa è racchiusa nel parere che i sottoscritti allegano alla presente rimostranza.

Da esso apparisce, riuscire gli abbassamenti dei peli d' Adige variabili al variar della loro altezza: esser maggiori quanto è maggiore la loro depressione ed aumentarsi da sette

a quarantacinque centimetri dalla Guardia Normale alla linea di massima magra dodecennale.

Da tali conclusioni quali sono i criterî che possono trarsi per determinare il danno cui vanno soggetti N. 28 Molini natanti, N. 20 ruote idrofore per la industria agricola, N. 5 molini terragni e N. 5 Opificî per segatura di legnami, e di pietre, per pilatura di risi, per macine ecc. ecc., dopo che tutti i suenunciati manufatti vennero eretti in relazione alle attuali condizioni del fiume e non a quelle dipendenti dagli abbassamenti prodotti dalla chiesta erogazione?

Non altro che, valutare la prolungazione dei rostoni a monte ed a valle delle ruote idrofore ed opificj fino al limite segnato dall'abbassamento delle acque prodotto dalla erogazione onde ritornare essi edificj alla primitiva loro operosità con dispendj ingentissimi, e forse poco lontani da quelli necessarj per l'escavazione del canale.

E se ciò potesse aver luogo a qual misera condizione si ridurrebbe la Navigazione d'Adige da Parona al Ponte Garibaldi, essendo ora notoriamente difficile e stentata?

Non sono dunque *limitatissimi* i danni per tutte le ruote ed opificî lungo Adige ed Adigetto, e meritavano una speciale trattazione, perchè oltre le adotte ragioni, si vanno a menomare od a perdersi tante industrie, che il tempo ha confermato come utili, per seguirne altre, delle quali mancano le garantite proposte.

Si è detto antecedentemente che alcune industrie potranno perdersi, perchè avverandosi il caso dell'altra sottrazione giusta il PROGETTO PERETTI od il PROGETTO STORARI voluta dalla importante irrigazione dell'agro Veronese, gli abbassamenti delle acque d'Adige riuscirebbero cotanto spiccati da essere costretti molti industriali a dover abbandonare le loro industrie, ed altri vederle notevolmente menomate a malgrado di tutti i ripieghi da potersi introdurre ne' loro opificî.

Anche di tali abbassamenti ulteriori si è occupato nel suo PARERE l'Ingegnere ZANELLA ai quali può volgersi lo sguardo per trarne le opportune considerazioni e conseguenze.

Da tali condizioni e considerazioni potrà dedursi che la erogazione dall'Adige di met. cubi 25 al secondo, e di altre

per la irrigazione dell' Agro Veronese, delle quali pendono le trattazioni, possa riuscire di nessun pregiudizio alla navigazione, e che *la libertà e sicurezza di questa possa facilmente garantirsi con opportune disposizioni e cautele che saranno prescritte nell'atto di concessione* (§ 143 della legge sui lavori pubblici) dopo che la navigazione *deve essere l'oggetto principale a cui servono i fiumi quale è l'Adige*, ed a questo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi? (§ 140 della stessa legge).

All' Ufficio del Genio Civile il voto relativo in armonia all' art. 7 del Regolamento 8 Settembre 1867. Quel voto assai probabilmente riuscirebbe negativo, ed allora il R. Prefetto oltrecchè per la fatta considerazione sul non adempimento delle condizioni volute dal § 3 della legge sulle espropriazioni, respingerebbe la domanda, e sarebbe troncata ogni inutile procedura.

Che se a ciò non si riesce, per parte del Comune mancherebbe ancora la prova che dalla esecuzione del Canale industriale possano emergere tutte quelle condizioni da poterlo dichiarare di pubblica utilità.

A questa pure dichiarano i sottoscritti di opporsi in ogni modo, e fanno in proposito le seguenti osservazioni sul vero stato delle cose e dei fatti.

La dizione espressa coi vocaboli di pubblica utilità contiene un concetto complesso che è necessario di ben comprendere prima di formulare il conseguente giudizio che deve attribuire il diritto privilegiato di espropriazione forzata.

I due vocaboli sopraindicati di *pubblica utilità* devono essere esattamente considerati nel loro vero senso, onde comprendere lo spirito del legislatore ed informare qualsiasi giudizio a verità e giustizia.

L'idea di *pubblico* è la prima della quale convien formarsi un ben distinto ed adeguato concetto. La denominazione di pubblico della quale ad ogni tratto si fa uso, può svegliare qualche volta un'idea confusa, che per ben giudicare è necessario di ridurre ad un più esatto concetto. L'insigne Romagnosi scriveva: « È incontestabile che pochi pri-

« vati non formano un pubblico; non lo formano nemmeno
« certe classi considerate in se stesse benchè siano numerose. »

Escludendo inoltre che l'unione delle nazioni costituisca veramente *un pubblico*, formando piuttosto l'intero *genere umano*, e nemmeno s'intenda per *pubblico* molti uomini erranti fra selvaggia indipendenza, perchè senza colleganza di pensieri e di affari non possono formare una persona collettiva, conchiude lo stesso Romagnosi che « il pubblico ri-
« guardato come persona, altro non possa essere che una so-
« cietà vivente in colleganza e che fa uso comune di affari,
« di lingua e di commercio. »

Procedendo quindi quell'illustre scrittore in ulteriori disquisizioni sulla denominazione di pubblico onde ricercarne e determinarne la sua *ragione* stabilisce, che la pubblicità esclude essenzialmente *ogni limite o parzialità*; essa anzi di sua natura inchiude la *possibilità pratica di essere alla portata di qualsiasi persona componente una data popolazione niuna esclusa*.

Nel sistema notificativo, cioè allorquando si tratta di dedurre a notizia, si trova una speciale applicazione dell'idea di *pubblicità*, la quale è a considerarsi particolarmente come un'aggiunto dell'amministrazione, e quindi anche nel caso in questione sarà da considerarsi l'idea di *pubblico* come qualità aggiunta.

Si conchiuderà adunque, sempre coll'illustre Romagnosi:
« che l'idea di *pubblico* sia che si applichi ad una persona,
« per connotare la sua unità, sia che si applichi a qualunque
« relazione ed a qualunque operazione, sempre di sua natura
« esclude la divisione delle parti di una medesima società, e
« propriamente inchiude ed abbraccia il complesso di tutte
« le parti stesse, niuna eccettuata. Per lo che è evidente non
« potersi appellare pubblica una cosa quando dalla sua po-
« sizione attuale esclude in fatto od in potenza una qualche
« parte degli individui che compongono la persona collettiva
« del pubblico. Per la qual cosa è manifesto che una cosa
« qualunque acquista la denominazione di *pubblica* per la
« sua *relazione a tutto l'aggregato di una società che si fi-
« gura costituire la persona collettiva di un pubblico.* »

Tutte le premesse idee applicate alle cose gradevoli e che cadono negli usi della vita, si osserva che ogni cosa materiale, considerata in se stessa, non è *pel suo concetto nè pubblica nè privata*; essa diviene tale soltanto per la relazione colla quale viene rivestita. Viene essa rivestita della relazione solidale e complessiva a tutta una società, come testè fu esposto? allora essa viene *caratterizzata come pubblica*. Manca essa questa complessiva relazione? allora ella cessa di essere pubblica.

Considerato ora il titolo specifico di *pubblica* come qualità aggiunta della *utilità* ne consegue, che dove in essa vi abbia quella relazione solidale e complessiva a tutta la società costituente la persona collettiva di un pubblico, la utilità potrà essere caratterizzata pubblica; mancando la predetta relazione solidale la utilità cesserà di essere pubblica.

Ora come potrà mai dirsi che la istituzione di stabilimenti industriali vesta quel carattere di pubblicità che deve scaturire dalla sua relazione col pubblico e che deve pur essere nello spirito della legge?

V' hanno delle opere il cui carattere pubblico nei rapporti della utilità è di così spiccata espressione da non aver bisogno di leggi speciali a classificarle; — riesce quasi per così dire di naturale intuizione per tutti.

Tali sarebbero ad esempio: una bonificazione di terreni, una difesa di fiumi e torrenti, un' impianto di ferrovie, una istituzione di linee telegrafiche.

Altrettanto non può dirsi di stabilimenti industriali, le cui relazioni col pubblico, per quanto numerose, si limitano quasi sempre a *certe classi*, le quali secondo l' Illustre Romagnosi, non possono mai formare un *pubblico*. Perchè queste istituzioni industriali vestano il carattere di *pubbliche* dovrebbero senza eccezione risultare una evidente e legittima conseguenza dei bisogni manifesti di un *pubblico*; in una parola devono pur esse avere quella relazione solidale con tutte le parti di una medesima società, niuna eccettuata. Ma quando queste istituzioni vengono importate per forze estrinseche ai reali bisogni di tutta la società stessa, non saranno desse che private speculazioni.

Mancando adunque nella istituzione di queste industrie l'assoluta manifestazione dei bisogni di tutta la società costituente la persona collettiva del pubblico, manca assolutamente in esse la complessiva e solidale relazione con questo *pubblico*, e per conseguenza le stesse istituzioni nei rapporti della utilità non potranno mai dirsi di carattere *pubblico*.

Ora sarà necessario di formarsi pure un adeguato concetto sull'espressione della **utilità**, che forma parte di quel titolo da cui dipende il diritto privilegiato di espropriazione.

Questa espressione di utilità comprende nel comune linguaggio il vario significato di *comodo*, *giovamento*, *vantaggio*.

La legge non determina tassativamente a quale di questi vari significati sia da attenersi per istabilire nelle varie opere la sussistenza o meno di quella utilità a cui si deve chinare il privato. In difetto di ciò, illustri giureconsulti ricercando la ragione della utilità rivolgevansi di fatto ad una tale distinzione di significato e fra essi il Romagnosi scriveva: « sotto il largo significato di *utilità* entra anche il comodo « e tutte quelle altre mire che la logica capricciosa degli interessi e del predominio suole porre avanti. Ma nel conflitto « della reale proprietà privata non si può far valere mai « fuorchè la necessità o di difendersi o di assicurarsi contro un male o un danno che colpirebbe lo stesso proprietario. »

La costituzione Francese del 1793, che però non si può sempre citare siccome un modello, tuttavia contiene il seguente articolo: « Nessuno può essere privato della *minima* porzione della sua proprietà senza suo consentimento, se non quando la *necessità* pubblica, legalmente accertata, lo esiga. »

Il codice civile francese alla parola *necessità* sostituì in seguito quella di *utilità* ed il Romagnosi ancora segnala gli arbitri, cui da luogo siffatto scambio:

« Il nudo tornaconto è logicamente diverso dalla necessità « di soddisfare ad un dovere necessario. Il linguaggio della « legge deve precludere il varco alle usurpazioni e agli arbitri. — In punto di diritti e di interessi non si può impunemente essere inesatti. »

In tale incertezza di significati sulla parola utilità, a cui può essere applicata la legge, verrebbe a portare un qualche schiarimento la natura di ciò che si richiede, la esposizione delle condizioni di fatto, e lo spirito stesso delle richieste. Nel caso concreto del canale industriale presentato dal Comune, colla relazione giustificativa dell'opera si viene a dimostrare la forma di utilità a cui quest'opera verrebbe a soddisfare. — Nella detta relazione si rappresenta, che dal 1866, in poi, col cessare della dominazione straniera, si sono fatte assai *stringenti* le condizioni delle classi lavoratrici in Verona, talchè nel 1866 mentre Verona si riuniva alla patria Italiana, cessando di essere il quartiere generale di un esercito numerosissimo, incominciavano in pari tempo le angustie per le sue classi lavoratrici, la crisi pel suo commercio.

E cotesto stato di cose andò sempre più peggiorando da doversene preoccupare seriamente, ricercandone il miglioramento nella costruzione di un canale dall'Adige a scopi industriali.

Da sì nera pittura delle condizioni locali cittadine, quello che almeno risulta si è il tassativo significato che con essa vien dato all'espressione della *utilità* dell'opera cui si mira.

Escluso il comodo, l'utilità in questo caso consisterebbe, come la definisce il Romagnosi « la necessità » di vantaggiare le condizioni locali, la necessità di assicurarsi contro il male od il danno progrediente, derivato al paese dopo l'uscita degli stranieri.

Ora allo scopo dei sottoscritti basterà dimostrare la assoluta insussistenza di quella *necessità* perchè sia parimenti dimostrato la insussistenza della *utilità*.

Quella così nera pittura delle condizioni locali non è che una figura rettorica di convenzione, piuttosto che una reale dimostrazione di fatti, oggidì sussistenti.

Sarà anche vero che una certa perturbazione d'interessi, ed un qualche spostamento economico sia succeduto nel momento del nostro cambiamento politico di unificazione. Se questo pure avvenne non fu che una momentanea alterazione inevitabile sempre nei grandi rivolgimenti politici. Ma che siasi portata una tale alterazione al grado da peggiorare

sempre più le condizioni delle classi lavoratrici, per modo da far indurre che l'uscita dello straniero abbia prodotto la miseria nel paese questo non è, e non sarà mai vero.

Secondo la Relazione del Progetto facili e lauti guadagni erano procurati alla popolazione dalla presenza delle truppe straniere. Dopo la scomparsa delle medesime, o tutti coloro che ne ritraevano lucro e guadagno le anno seguite, ed allora nessun peggioramento economico deve averne risentito il paese, oppure sono rimasti fra noi ed allora mancando lo straniero che dava loro occasione di lucro, si vedrebbe in paese una caterva di sfaccendati e di sollecitatori.

Ma in quella vece nulla di tutto ciò si manifesta non solo nelle proporzioni indicate in quella Relazione, ma nemmeno in misure anche più limitate.

Ciò vuol dire evidentemente che ammesso pure un qualche spostamento economico avvenuto dopo la scomparsa dello straniero, questo non fu duraturo, imperciocchè per altre vie di guadagno si è portato tranquillamente ancora quell'equilibrio che è una delle armonie più sorprendenti dell'economia pubblica.

Di più l'avvenuto mutamento politico di unificazione non sarà mai per noi la data di un crescente peggioramento economico; sarebbe questo un misconoscere in massima i grandi benefici della libertà e della indipendenza e nel nostro caso concreto, sarebbe un disconoscere i fatti che fra noi si manifestano.

Le associazioni di ogni specie sorte e moltiplicate, gli istituti di credito stabiliti ed accresciuti, il piccolo commercio diffuso, l'attività e l'industria privata estesa a svariate applicazioni portate dal nuovo movimento politico; l'agricoltura migliorata con tutte le industrie affini e col commercio di esportazione aumentato, tutto ciò non sarà al certo un sintomo di decadimento economico da richiedere mezzi straordinari di riparazione, ma piuttosto segnerà un certo grado di miglioramento del paese sulla scala del progresso civile ed economico. E per poco che si vogliano esaminare le condizioni odierne dell'operajo, queste non saranno al certo tali da destare le più serie apprensioni fra noi.

È notorio che industrie stabilite in paese da vario tempo, volendo allargare la loro sfera d'azione non trovano fra noi da poter aumentare la necessaria manodopera. È pure notoria la grande deficienza di manodopera locale nelle esigenze agricole dei terreni la cui coltivazione forma la nostra più grande ricchezza, e la quale siamo in parte costretti di trascurare per tali mancanze. Fino a che dunque nel paese si presentano ancora maggiori vie di lavoro di quello che sia affluenza di lavoratori non si potrà mai avere nei rapporti pubblici *necessità* di provvedere con mezzi straordinari alla riparazione di un danno economico.

Mancando adunque l'essenziale condizione statistica dell'assoluto bisogno di provvedimenti straordinari, mancando il fatto dell'assoluto e generale decadimento economico, avendosi in quella vece molti sintomi di marcato avanzamento; mancando realmente l'affluenza di lavoratori in confronto delle molteplici vie di lavoro in oggi aperte nel paese, manca nei rapporti del pubblico quella *necessità* di difendersi o di assicurarsi contro un male o un danno, la quale secondo il Romagnosi deve costituire l'utilità.

Ma v'è di più; nell'opera proposta per l'immaginato sviluppo industriale oltre che mancare quella *necessità* che deve essere il carattere essenziale dell'*utilità* si contiene eziandio un'elemento esiziale di danno pubblico. Infatti il canale viene condotto attraverso una zona di terreno la più straordinariamente ubertosa per ortaglie irrigatorie suburbane, distruggendo quasi totalmente l'industria agricola della coltura speciale di erbaggi già stabilita, ed uccidendo affatto l'industria commerciale sorta pure da molto tempo per l'esportazione degli erbaggi stessi. Inoltre coll'acqua introdotta in quel Canale si abbassano le acque d'Adige per modo da riuscire notevolmente dannificate o perdute le industrie che sono lungo Adige da Parona al Ponte Garibaldi e lungo Adigetto che da secoli sussistono a vantaggio della città.

Un bene pubblico già stabilito che si distrugge e si menoma per sostituirvi industrie figlie di fantasie generose non potrà mai essere sancito senza violare tirannicamente ogni principio di giustizia e le norme che in un regime costituzionale de-

vono essere seguite pel diritto cardinale della proprietà inviolabile.

Che le opere proposte all'immaginato sviluppo industriale non sieno che sogni lo dimostra anche un superficiale esame del progetto e gli stessi concetti sviluppati nel medesimo.

Prima di tutto la forza che si ricava di cavalli 2800 straordinariamente grande per centri industriali di secolare istituzione diventa enorme e a quasi dire impossibile per un centro industriale ancora da nascere. La forma colla quale nel progetto si immagina di utilizzare tutta questa enorme forza è pure un argomento per dimostrarne l'esagerazione. Infatti si pensa che possano stabilirsi fra il Ponte Garibaldi, e la strada dell'Arsenale tutti gli stabilimenti che seguono.

1. Laboratorio meccanico di marmi e pietre da costruzione.
2. Opificio serico, filanda, filatojo e tessitura.
3. Cardatura e tessitura di cascami di seta.
4. Cotonificio.
5. Canapificio.
6. Laboratorio meccanico di legnami, fabbrica di parchetti e dettagli di costruzione.
7. Fabbrica di cordami di canape, lino e fili di ferro, punte di Parigi e chiodi in genere.
8. Officina di riparazione e costruzione di macchine agricole ed industriali con fonderia di ghisa.
9. Mulino da grano e pila da riso.
10. Cartiera.

Quando mai sarà possibile che tanta disparata congerie di stabilimenti venga ad agglomerarsi in un sol punto fra noi?

Negli esempi citati dallo stesso progetto sullo sviluppo delle industrie in altri paesi d'Italia vengono indicati consimili stabilimenti con una forza complessiva di cavalli 2700, ma distribuiti fra il Veneto, la Lombardia ed il Piemonte in regioni diverse e assai lontane da abbracciare estesi territori, e ciò sicuramente a seconda delle esigenze locali delle singole industrie e delle convenienze di tornaconto dell'industriale.

Se dunque industrie di natura diversa che impiegano una forza complessiva di cavalli-vapore 2700 si distribuiscono in

tanto estesi territorî e in così diverse regioni, certo per le esigenze delle industrie stesse che hanno bisogno di una corrispondente latitudine d'azione, come sarà mai possibile che vengano ad agglomerarsi in un sol punto tante disparate industrie da coprire l'enorme forza che si vuol derivare!

La contraddizione fra gli esempi adottati nel progetto e lo sviluppo dato al medesimo dimostrano pure l'inattuabilità pratica di questo piano tanto esagerato. Nè è da farsi caso del giudizio del Professor Bucchia, il quale a vero dire non fu che un giudizio virtuale basato sulla esposizione del progetto Carli. Ad ogni modo è risultato da esso il dubbio se cioè non sia forse sufficiente allo scopo una forza anche minore di quella del progetto Carli, e se forse in questo caso non si possa deliberare anche diversamente dal concetto che il Professore medesimo si era formato di tutti i progetti.

Da questo dubbio si ricavano quindi due fatti essenziali da non doversi trascurare in tanta questione.

Il primo fatto è quello che ammessa pure per un momento la convenienza di uno sviluppo industriale, sia sufficiente a raggiungere lo scopo anche una forza minore di quella ideata dal progetto Carli.

Il secondo fatto è quello di aver ricordato altri progetti che hanno versato sul medesimo argomento, e di aver dichiarato esplicitamente lo stesso Professor Bucchia che, malgrado la sua preferenza pel progetto Carli, si poteva deliberare anche diversamente dal concetto che Egli si era formato di tutti i progetti, e ciò in base alla minuta conoscenza delle vere condizioni materiali e statistiche della città.

Dunque anche per questo riguardo i sottoscritti devono opporsi ed escludere come escludono in via assoluta la *utilità* di questa linea del canale, avvegnacchè sia constatato dal giudizio dello stesso Professor Bucchia potersi raggiungere il medesimo scopo anche con una forza d'assai minore di quella progettata. Escludono ancora la utilità di questa linea imperciocchè fu constatato dal predetto giudizio essersi eseguiti altri progetti e dal Comune e dalla Camera di commercio, in merito ai quali lo stesso Professore dichiara potersi con eguale convenienza deliberare anche diversamente

dal suo giudizio. Dunque quandanche si voglia credere per un momento, come non si ritiene, che sia di assoluta utilità per noi uno sviluppo industriale, questa utilità assoluta della linea di Campagnola non può essere ammessa, *quando questa linea non sia giudicata l'unica ed inevitabile che raggiunga lo scopo in confronto di tutte le altre linee studiate*; confronto che dovrà quindi abbracciare tutti gli elementi di possibile comparazione tanto per la spesa dell'opera, quanto pel danno agli interessi dei terzi.

Senza una giusta ponderazione di queste essenziali osservazioni si può essere condotti alla totale ed irreparabile distruzione di un bene reale già stabilito e conforme alle tendenze ed alle attività naturali del paese, per un bene fittizio ed impossibile che si trova avviluppato nella oscurità dell'avvenire.

Nè si parli di indennità relativa dappoichè è da riflettere col professor Montanari « che il compenso cui si vuole giungere con essa non è che fittizio, perchè un proprietario non può tenersi veramente compensato della cessione della cosa sua, fuorchè allorquando vi sia stato *uno scambio liberamente convenuto, ed inoltre vi sono cose che per altra causa, nessuna indennità saprebbe pagare.*

Di più, continua lo stesso professore Montanari « in questione di tanta importanza a rigore di giustizia e diritto » non dovrebbero accogliersi che i casi in cui si tratti di « *necessità assoluta.* Questa è di leggeri riconoscibile da tutti, mentre il pretesto della semplice utilità può mettere invece la proprietà privata alla mercè dei capricci dei sognatori. »

Concludendo, i sottoscritti ripetono la loro opposizione anche in linea della *utilità pubblica*, reclamando per tutte le ragioni suesposte a che l'opera progettata non venga dichiarata di pubblica utilità, imperciocchè la natura dell'opera stessa, e la specialità del suo scopo non veste il carattere di *pubblica* e non ha il portato della *utilità* nei rapporti col pubblico; e ciò secondo le ragioni superiormente sviluppate in base ai più sani principî di economia e di legislazione.

In conseguenza dell'esposto dichiarano i sottoscritti tornar inutile la visita di cui la prefettizia Notificazione 28 Giugno p. d., ed essere necessario che dapprima sia completato il progetto dell'Ing. Carli, avuto riguardo alle già fatte osservazioni, e non esclusa la spesa annua perenne di manutenzione dell'alveo e delle altissime sponde non protette da alcuna opera di mantellatura: nonchè di quella delle annue Lire 4 di imposta per ogni cavallo-vapore, poi soddisfatte positivamente tutte le condizioni imposte dall'art. 3 della legge 25 Giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e dall'art. 7 del Regolamento 8 Settembre del 1867 — e finalmente emesso il Decreto che dichiari l'opera di pubblica utilità prima di venire in contesto dei terzi alla liquidazione dei danni che dipendono dalla esecuzione dell'opera.

Verona, 2 Agosto 1875.

Gio. Batta Erbisti.
Carlo Bottagisio.
Bortolo Monga per se e per la moglie Elisa Marchi.
Giovanni Nardini.
Francesco Aldegheri per me e qual procuratore Cristani
Francesca e Prati Celeste.
Pietro Bonomi.
Castelli Antonio per me e qual procuratore di Angela Mascoli-Farinati.
Danieli Busti Marianna.
Peroni Pietro.
Luigi Rancani.
Antonio Zanella procuratore Cav. Cesare Trezza.
Dott. Giuseppe Lendinara.
Gio. Batta Pastrovich procuratore del March. Giov. Pindemonte Rezzonico.



